

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità
del Piano regolatore di Chiasso

(del 28 febbraio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel presente messaggio sono esposte le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza presentati nella procedura di approvazione del Piano Regolatore per il Comune di Chiasso, ricorsi la cui decisione (giusta gli art. 26 cpv. 4 e 33 cpv. 2 della LEd) spetta al Gran Consiglio.

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha approvato, con risoluzione n. 4303 del 15 luglio 1966, il Piano Regolatore adottato dal Comune di Chiasso con risoluzione municipale 28 novembre 1960, statuendo su un totale di 133 ricorsi presentati dagli interessati, e assegnando al Comune il termine decennale di cui all'art. 34 LEd per l'attuazione del piano.

Contro la decisione del Consiglio di Stato si sono tempestivamente aggravati i seguenti ricorrenti :

1. Argo e Eros Camponovo, Chiasso
2. Aldo e Giuseppina Maspoli, Balerna
3. Amilcare Martinelli, Chiasso
4. Guido Bernasconi fu Agostino, Chiasso
5. Guido ed Antonio Bernasconi fu Agostino, Chiasso
6. Iginio Galli, Chiasso
7. Eredi fu Emanuele Centonze, Chiasso
8. Eredi fu Francesco Ballinari, Chiasso
9. Eredi fu Ernesta ved. Vassalli-Lovati, Chiasso
10. Adriano Chiesa fu Abele e Bruna Valsangiacomo-Chiesa fu Abele, Chiasso.

In merito a questi ricorsi il Consiglio di Stato premette le seguenti osservazioni di carattere generale :

- a) tutti i ricorrenti o i loro predecessori in diritto avevano già contestata la pubblica utilità di opere previste dal Piano Regolatore avanti la prima istanza, per cui la loro legittimazione a ricorrere al Gran Consiglio deve essere sotto questo profilo ammessa ;
- b) i ricorsi sono peraltro ricevibili solo in quanto intesi a contestare la *pubblica utilità di opere o imposizioni previste* dal Piano Regolatore, mentre le domande ricorsuali intese a chiedere modifiche del tracciato non sono ricevibili, avendo il Consiglio di Stato deciso *inappellabilmente* tali questioni (art. 32 LEd).

Ciò premesso, sui singoli ricorsi si osserva quanto segue :

ad 1) (ricorso Argo e Eros Camponovo)

Il ricorso è inteso a chiedere :

- a) l'abbandono della prevista servitù di Piano Regolatore derivante dall'inclusione delle particelle di proprietà dei ricorrenti nella zona destinata a futuri edifici scolastici ;

- b) modifiche di dettaglio relative al tracciato di determinate opere previste dal piano e interessanti fondi di proprietà dei ricorrenti ;
- c) una riduzione del termine legale d'attuazione del PR, nel senso che l'inizio del decorso del termine venga fissato al 5 dicembre 1960 ; subordinatamente che non venga accordata la proroga quinquennale.

La domanda sub b) è per la sua stessa natura irricevibile (art. 33 cpv. 2. LEd ; si vedano le considerazioni generali del presente messaggio).

Lo stesso dicasi della richiesta sub c), in merito alla quale si osserva, a titolo abbondanziale, che l'Autorità amministrativa non può derogare ai termini previsti dalla legge. La dicitura dell'art. 34 LEd è chiara e non consente l'interpretazione voluta dai ricorrenti : il termine decennale decorre dal momento dell'approvazione del Piano Regolatore, qualunque sia la durata della (sovente laboriosa) procedura d'approvazione ; allo scadere del termine, la proroga chiesta dal Comune potrebbe essere negata solo ove fosse manifestamente diventato impossibile per il Comune realizzare almeno le opere essenziali del piano.

La domanda dei ricorrenti, formulata anche nei ricorsi n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non è quindi proponibile in sede d'approvazione del P.R.

Appare ricevibile unicamente la domanda sub a), intesa a contestare i presupposti dell'imposizione di una servitù d'espropriazione (art. 38 LEd) sui fondi inclusi nell'area riservata all'edilizia scolastica.

Il Consiglio di Stato in prima istanza ha sostenuto che la base legale per tale imposizione è data dagli articoli 26/27 della LEd, e — abbondanzialmente — dal complementare articolo 2 della legge 19 dicembre 1960 sul sussidiamento dei Piani Regolatori.

La sentenza del TF su cui il Consiglio di Stato ha fondato la propria convinzione è citata, per un evidente lapsus calami, quale STF 80 I 293 : trattasi della sentenza 88 I 293.

La facoltà del Comune di riservare aree per determinati scopi d'interesse pubblico attuabili entro un tempo relativamente breve non può essere negata, quando — come nel caso concreto — la restrizione imposta non impedisce l'uso attuale del fondo da parte del proprietario e quando sia prevista — all'atto dell'esecuzione dell'opera o al più tardi alla scadenza del PR — la espropriazione formale dietro piena indennità.

Le domande del ricorrente devono pertanto essere respinte.

ad 2) (ricorso Aldo e Giuseppina Maspoli)

Le allegazioni e le domande dei ricorrenti sono analoghe a quelle del ricorso n. 1, per cui — fatto riferimento alle considerazioni ivi espresse — esse vanno respinte.

ad 3) (ricorso Amilcare Martinelli)

Anche in questo ricorso si riproducono allegazioni e domande analoghe a quelle dei due ricorsi precedenti : ne consegue che esse vanno respinte per i motivi esposti nelle osservazioni al ricorso n. 1.

ad 4) (ricorso Guido Bernasconi)

Il ricorrente propone allegazioni e domande analoghe a quelle dei precedenti, che vanno respinte con i motivi già esposti nelle osservazioni relative a quei ricorsi.

ad 5) (ricorso Guido e Antonio Bernasconi)

Le domande ricorsuali sono analoghe a quelle dei precedenti ricorsi e si fondano sui medesimi presupposti.

Il ricorso va quindi respinto per i motivi già accennati.

ad 6) (ricorso Iginio Galli)

Il ricorrente si oppone al previsto allargamento di via Ciseri, e subordinatamente alla misura di tale allargamento; chiede inoltre — al pari degli altri ricorrenti — la modifica dei termini d'applicazione del PR.

E' ricevibile in questa sede solo la prima domanda, intesa a contestare la pubblica utilità di un'opera prevista dal ricorso. Sennonchè, come il Consiglio di Stato ha affermato nella sua decisione di prima istanza, il carattere di pubblica utilità delle misure di polizia edilizia previste da un PR non può essere contestato sulla base di considerazioni unilaterali di un singolo proprietario. Nel caso concreto, il giudizio d'apprezzamento del Comune e della prima istanza circa l'opportunità dell'ampliamento di via Ciseri dev'essere riconfermato e il ricorso — in quanto ricevibile — respinto nel merito.

ad 7) (ricorso Emanuele Centonze)

I ricorrenti si oppongono anzitutto alle espropriazioni previste a carico dei mappali n. 127, 116, 107 e 108, anche perchè quegli immobili già formano oggetto di una procedura d'espropriazione per la correzione della strada cantonale (corso San Gottardo), la quale è tuttora pendente. Il Consiglio di Stato in prima istanza ha ritenuto di non entrare nel merito di questa opposizione, partendo dal presupposto che il PR in esame si limitasse a riportare come già espropriate le porzioni di terreno di cui il piano regolatore delle strade cantonali prevede l'espropriazione.

E' da rilevare che l'opposizione alle espropriazioni previste dal PR in esame, in quanto coincidono con quelle resesi necessarie per l'allargamento del Corso San Gottardo, non può essere decisa in questa sede, essendo ancora oggetto della procedura di approvazione dei piani di dettaglio per la suddetta correzione stradale; in tal senso dev'essere quindi confermata la risoluzione del Consiglio di Stato secondo cui tale contestazione « esula dalla presente procedura ». Se per contro il PR in esame prevede delle espropriazioni che vanno *oltre* i limiti di quelle relative alla correzione del Corso San Gottardo, l'opposizione dei ricorrenti a tali espropriazioni (intesa quale contestazione della pubblica utilità) è ricevibile; tuttavia, essa non appare fondata nel merito.

Infatti, i ricorrenti affermano — come già nel ricorso di prima istanza e nel ricorso 28 novembre 1958 avverso l'espropriazione promossa dal Cantone — che l'imposizione prevista a loro carico non è proporzionata allo scopo perseguito, bastando per contro la semplice imposizione di una servitù di passo pubblico.

Tale asserzione è però contraddetta dalle attuali circostanze di fatto: in corrispondenza alle proprietà dei ricorrenti, a correzione stradale già avvenuta, il passo pedonale è reso difficile dall'esistenza di distributori di benzina tuttora in esercizio, la cui rimozione (ordinata dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni con decisione 31 marzo 1966) non è ancora avvenuta, essendo tuttora pendente la procedura di ricorso avviata dagli interessati.

Indipendentemente però dall'esistenza di tali ostacoli, una chiara delimitazione della proprietà privata e del dominio pubblico s'impone per ragioni di sicurezza giuridica: ad esempio, la responsabilità civile del proprietario d'opera e gli obblighi di manutenzione relativi alla strada e alle sue parti costitutive devono essere chiaramente assunti dall'ente pubblico: ciò è possibile solo se la proprietà privata passa in proprietà dell'ente esecutore dell'opera. Nel caso concreto, la divergenza tra le espropriazioni previste dal PR in esame e quelle (già praticamente attuate) relative alla correzione stradale è minima per cui al Comune di Chiasso è data la facoltà di

rinunciare alla maggiore espropriazione nel caso in cui la sua utilità pratica si rivelasse nulla.

La lettera 18 agosto 1961 del Municipio di Chiasso, prodotta dai ricorrenti, si riferisce alla procedura d'approvazione di un *precedente* PR, non dell'attuale: è quindi errata la conclusione che si sia attuato un conflitto negativo di competenze a loro danno. In realtà, la procedura valida per decidere l'eccezione di carenza di pubblica utilità è quella *tuttora pendente* relativa all'allargamento di corso San Gottardo.

Per le ragioni suesposte non può essere accolta la domanda intesa ad ottenere « il rinvio degli atti al Governo perchè si pronunci sulle richieste dei ricorrenti ».

D'altra parte, anche l'opposizione all'allargamento del vicolo dei Folla dev'essere respinta, per le considerazioni esaurienti esposte al pto. 11 della risoluzione del Consiglio di Stato: la pubblica utilità del risanamento previsto nel PR non può essere revocata in dubbio.

ad 8) (ricorso Eredi Ballinari)

Il gravame contiene (oltre alla richiesta di riduzione del termine già formulata in tutti i ricorsi che precedono) domande relative al tracciato, quale la riduzione dello smusso previsto a carico della particella n. 183, che in questa sede non è ricevibile.

Subordinatamente vien chiesta la sospensione della trattazione del ricorso fino ad evasione della contestazione pendente con le FFS, che concerne anche l'attuazione di opere interessanti la proprietà Eredi Ballinari. Questa domanda non può essere accolta, perchè — qualunque sia l'esito delle trattative tra Municipio di Chiasso e FFS — la situazione del ricorrente non ne risulta necessariamente pregiudicata: se il Comune dovesse abbandonare l'opera interessante la proprietà delle FFS e dei ricorrenti, quest'ultimi risulterebbero implicitamente liberati dall'onere previsto a loro carico. Il ricorso dev'essere quindi respinto.

ad 9) (ricorso Eredi fu Ernesta Vassalli)

I ricorrenti chiedono principalmente — come già nel ricorso di prima istanza — l'abbandono della servitù di portici, subordinatamente la riduzione della larghezza di tali portici, nonchè l'esecuzione di un marciapiede lungo il lato sud della loro proprietà e il mantenimento di una servitù di un mappale attiguo.

Quest'ultima domanda concerne rapporti di diritto privato con terzi ed è irricevibile in questa sede; inoltre, non può essere riproposta la domanda relativa al marciapiedi (lasciata cader nel corso dell'esperimento di conciliazione del 4 agosto 1961).

Quanto alla domanda principale, valgono le ragioni esposte nella risoluzione del Consiglio di Stato al punto 16 (pagina 20), per cui la pubblica utilità della servitù di portico dev'essere riconfermata.

ad 10) (ricorso Eredi fu Abele Chiesa)

Anche questi ricorrenti ripropongono integralmente le domande del ricorso di prima istanza, avversanti la misura dell'espropriazione prevista a loro carico per la creazione di edifici scolastici e la corrispondente servitù di diritto pubblico consistente nell'obbligo di mantenere inalterati i fondi.

Devono essere riconfermate le considerazioni di cui ai pti. 4) 6) e 96) della risoluzione del Consiglio di Stato, che non risultano infirmate dalla circostanza — subentrata nel frattempo — che il Comune di Chiasso ha già attuato (in parte minima) il suo programma di edilizia scolastica; conseguentemente il ricorso è respinto.

In virtù delle considerazioni sopra esposte, proponiamo al Gran Consiglio di respingere — in quanto ricevibili — i ricorsi presentati avverso la pubblica utilità del PR di Chiasso e di confermare integralmente la risoluzione governativa n. 4303 del 15 luglio 1966.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli
